



IL FISCO SEMPLICE

u. 11
2025

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:
Settore Fiscalità d'Impresa
Tel. 06 5866 220 · E-mail tributario@confcommercio.it

L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

La legge di bilancio 2026

Le principali misure in materia fiscale di interesse per il nostro Sistema e i correttivi proposti da Confcommercio

Premessa

Lo scorso 17 ottobre, il Governo ha approvato il **Disegno di Legge di Bilancio 2026 (A.S. n. 1689)**. Il provvedimento ha iniziato il suo iter parlamentare in Senato e sarà approvato, definitivamente, **entro il prossimo 31 dicembre**.

La Manovra di Bilancio – che prevede interventi per **18,8 miliardi di euro** – va nella giusta direzione perché è una **Manovra seria, equilibrata, responsabile**, che conferma il percorso di **risanamento dei conti pubblici e dà priorità – attraverso misure mirate – ai redditi bassi, al lavoro dipendente, al ceto medio, alla famiglia, alle imprese**.

In sintesi, sostiene il potere d'acquisto delle famiglie e favorisce la crescita e la competitività delle imprese.

Di seguito si illustrano, brevemente, le principali misure in materia fiscale di interesse per il nostro Sistema ed i correttivi proposti dalla **Confederazione**, pur consapevoli delle ridotte risorse finanziarie a disposizione.

1. Riduzione della seconda aliquota IRPEF

La misura di maggiore interesse contenuta nella Manovra di Bilancio 2026, è – senza ombra di dubbio – **la riduzione della**

seconda aliquota IRPEF, dal 35% al 33%, per lo scaglione di reddito compreso tra 28.000 euro e 50.000 euro.

Si tratta di una **proposta della Confederazione accolta dal Governo**. Tuttavia, occorre osservare come l'incidenza del drenaggio fiscale renderebbe auspicabile un intervento che estenda la predetta riduzione di aliquota ai **redditi fino a 60.000 euro**.

Al riguardo, va ricordato che – secondo la recente indagine di **"Itinerari Previdenziali"** e **"CIDA"** – le dichiarazioni sopra i 50.000 euro riguardano il 7,1 per cento dei contribuenti e rappresentano – con oltre 84 miliardi di euro – più del 44 per cento del gettito IRPEF totale.

Rappresenta, invece, un'occasione mancata il completo superamento dell'IRAP. Il percorso in questa direzione resta,

L'aporisma del mese

Prima conoscere, poi discutere, poi deliberare.
– Luigi Einaudi

quindi, incompiuto. L'auspicio è che si completi il processo di abolizione del tributo regionale, a partire dalle società di persone e dalle associazioni tra professionisti.

IRPEF fino al 31 dicembre 2025	
Redditi	Aliquota
Per i redditi fino a 28.000 euro	23%
Per i redditi da 28.000 euro fino a 50.000 euro	35%
Per i redditi oltre 50.000 euro	43%

IRPEF dal 1° gennaio 2026	
Redditi	Aliquota
Per i redditi fino a 28.000 euro	23%
Per i redditi da 28.000 euro fino a 50.000 euro	33%
Per i redditi oltre 50.000 euro	43%

2. Detassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività e del trattamento accessorio

Viene introdotta una tassazione agevolata, pari al **5 per cento**, **sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026, in attuazione dei rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2025 e 2026**. Tale agevolazione trova applicazione, esclusivamente, nei confronti dei lavoratori dipendenti con **reddito non superiore a 28.000 euro**.

Tale disposizione, pur apprezzabile come principio, presenta due forti aspetti critici.

In primo luogo, la norma limita il beneficio ai soli rinnovi contrattuali sottoscritti nel biennio 2025-2026.

Questo approccio discrimina oltre 5 milioni di lavoratori di Settori fondamentali per la nostra Economia come il Terziario, il Turismo e la Ristorazione, i cui contratti sono stati rinnovati nel 2024, ma prevedono tranches di aumento stipendiale nel 2026 e nel 2027.

Ciò crea forti ed ingiustificate sperequazioni tra lavoratori. Su questo punto **la proposta della Confederazione** è di adottare un criterio che permetta di tassare con il regime fiscale agevolato l'aumento retributivo nel momento in cui viene corrisposto, indipendentemente dalla data di sottoscrizione del CCNL.

Il secondo aspetto critico della misura è che la disposizione omette di indicare come destinatari dell'agevolazione fiscale **i contratti collettivi "comparativamente più rappresentativi a livello nazionale"**.

È, pertanto, necessario inserire nella disposizione una clausola che faccia salve le previsioni di questi specifici contratti collettivi, onde evitare che possano beneficiare dell'agevolazione anche i cosiddetti **"contratti pirata"** che sono alla base dell'annoso problema del **"dumping contrattuale"**, su cui, recentemente, anche il **Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella**, ha manifestato forte preoccupazione.

Limitatamente agli anni 2026 e 2027, viene ridotta, dal 5 per cento **all'1 per cento, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa.**

Inoltre, viene esteso l'ambito di applicazione della predetta misura agevolativa innalzando, da 3.000 euro a **5.000 euro**, il limite di reddito complessivo annuo entro il quale deve applicarsi il beneficio.

Infine, viene prevista una misura di tassazione agevolata consistente nell'assoggettamento – per il periodo d'imposta 2026 – ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, **pari al 15 per cento** delle somme corrisposte, entro il limite annuo di **1.500 euro**, a titolo di:

- › **maggiorazioni ed indennità per lavoro notturno;**
- › **maggiorazioni ed indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale;**
- › **indennità di turno ed ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.**

Tale beneficio viene riconosciuto, esclusivamente, ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2025, a **40.000 euro**.

3. Buoni pasto

Altra misura di rilievo è quella che prevede – a decorrere dal 1° gennaio 2026 – **l'innalzamento della soglia di esenzione fiscale dei buoni pasto elettronici fino a 10 euro**, quale misura funzionale a rafforzare il potere d'acquisto dei lavoratori, nonché a favorire la domanda interna di consumi.

Lo strumento nasce, storicamente, come servizio sostitutivo di mensa in favore dei lavoratori e la precedente soglia agevolativa – ferma a 8 euro dal 2020 – non rifletteva più il costo medio della pausa pranzo. L'adeguamento previsto consente di colmare tale divario, incentivando le imprese ad aumentare i buoni pasto fino a 10 euro (oggi la media stimata del valore dei buoni pasto è di circa 6,75 euro). La misura potrà avere effetti positivi anche per

il comparto della ristorazione e della distribuzione alimentare, dove i buoni pasto rappresentano una componente significativa del fatturato, contribuendo a sostenerne l'occupazione. Inoltre, l'incremento stimolerà l'utilizzo dei pagamenti elettronici, con benefici per la trasparenza e per il gettito fiscale complessivo, senza generare oneri permanenti per la finanza pubblica.

4. Locazioni brevi

Viene modificato il regime fiscale delle **"locazioni brevi"**, subordinando l'applicazione dell'aliquota ridotta della **"cedolare secca" del 21 per cento** alla condizione che i contratti non siano conclusi tramite intermediari o piattaforme digitali. Tale intervento va nella direzione di una maggiore equità e trasparenza del mercato, contribuendo a ridurre fenomeni di concorrenza sleale e di elusione fiscale.

5. Trattamento integrativo per il Settore del Turismo

Viene prorogato – per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026 – il trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde, per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o notturni dai dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale.

Si tratta di una misura apprezzabile, in quanto sostiene il reddito dei lavoratori e tiene conto delle peculiarità operative e stagionali del comparto turistico.

Sarebbe opportuno, però, ampliare l'efficacia della misura estendendo la durata della stessa a tutto il 2026 ed ampliandone il perimetro alle prestazioni di lavoro svolte nei giorni festivi.

6. Assegnazione agevolata dei beni aziendali ai soci

Viene riproposta l'assegnazione agevolata dei beni aziendali ai soci e l'estromissione dei beni delle imprese individuali.

La disposizione – riproponendo interventi già previsti da precedenti provvedimenti legislativi – consente alle società ed agli imprenditori individuali di distribuire od estromettere beni dal patrimonio d'impresa, applicando aliquote ridotte e semplificando gli adempimenti connessi. Tale misura sarà utile per supportare le imprese nella gestione del proprio patrimonio

e per incentivare scelte organizzative e patrimoniali coerenti con la continuità e lo sviluppo dell'attività economica.

7. Dividendi

Vengono chiariti i criteri per l'esclusione dalla base imponibile dei dividendi percepiti da imprenditori e società, riconoscendo tale beneficio solo per le partecipazioni significative (pari almeno al 10 per cento del capitale). Al riguardo, si evidenziano alcune criticità per le piccole e medie imprese. Queste ultime, infatti, detengono spesso partecipazioni minoritarie inferiori alla soglia del 10 per cento, quali forme di investimento o di collaborazione economica, utili a costruire reti, filiere o alleanze industriali, che non beneficerebbero dell'esclusione. In tali casi, i dividendi verrebbero interamente assoggettati a tassazione, con un conseguente aumento del carico fiscale ed il rischio di disincentivare gli investimenti in partecipazioni minori, limitando così le opportunità di crescita e di collaborazione tra imprese.

8. Misure di "pace fiscale"

Particolare favore viene espresso con riferimento alle misure di **"pace fiscale"**. In particolare, viene introdotta una **nuova definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione**, che consente ai contribuenti di estinguere i debiti derivanti da imposte dichiarate e non versate, nonché da contributi previdenziali, mediante il pagamento del solo capitale (con esclusione di sanzioni, interessi di mora ed aggio) e prevedendo una ampia e generalizzata rateizzazione (**cinquantaquattro rate bimestrali, ossia nove anni**).

Si tratta di un intervento che va nella direzione di favorire la regolarizzazione spontanea, riducendo il peso degli oneri accessori che, nel tempo, hanno spesso reso insostenibile la posizione debitoria di molti contribuenti, anche in presenza di importi originariamente modesti.

9. Liquidazione automatizzata dell'IVA nei casi di omessa dichiarazione annuale

Viene prevista una nuova procedura di liquidazione automatizzata dell'IVA nei casi di omessa dichiarazione annuale. La misura, fondata sull'utilizzo dei dati già trasmessi dal contribuente attraverso gli ordinari adempimenti,

permetterà all'Amministrazione finanziaria di determinare, in modo tempestivo e trasparente, l'imposta dovuta, anche in assenza della dichiarazione IVA, salvaguardando, in ogni caso, il dialogo tra le parti.

10. Limiti alla compensazione dei crediti d'imposta

Diversi profili di criticità si rilevano sulla disposizione che introduce limiti alla possibilità dei contribuenti di compensare i crediti d'imposta.

In primo luogo, viene limitato l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta, diversi da quelli emergenti dalle dichiarazioni fiscali o dalle liquidazioni periodiche, impedendone l'impiego per il pagamento dei debiti contributivi e assicurativi verso INPS e INAIL.

In secondo luogo, viene ridotta la soglia di compensazione tra crediti e debiti fiscali, da 100.000 euro a **50.000 euro**, colpendo, dunque, i contribuenti con carichi affidati agli agenti della riscossione di importo superiore a 50.000 euro.

Pur comprendendo l'intento dichiarato di rafforzare i controlli sulle compensazioni e di contrastare eventuali utilizzi indebiti, entrambe le misure risultano ingiustificate, sproporzionate e penalizzanti per i **contribuenti "virtuosi"**.

In particolare, il divieto di utilizzare in compensazione i crediti d'imposta diversi da quelli "liquidativi" incide anche su crediti già maturati o su investimenti già realizzati, modificando, ex post, le condizioni di fruizione previste al momento della concessione.

Tale intervento determina un'alterazione del legittimo affidamento delle imprese che avevano programmato i propri investimenti sulla base della normativa allora in vigore.

L'impatto risulta, poi, particolarmente gravoso per le imprese del Mezzogiorno che – avendo effettuato investimenti nell'ambito delle ZES Unica – si troveranno nell'impossibilità di utilizzare i relativi crediti in compensazione tramite il modello F24 per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con evidenti ripercussioni sulla loro liquidità e sulla sostenibilità finanziaria complessiva delle iniziative produttive avviate.

Analogamente, la riduzione della soglia di compensazione tra crediti e debiti fiscali, da 100.000 euro a 50.000 euro, rischia di generare tensioni finanziarie significative per numerosi contribuenti, senza apportare benefici proporzionati al contrasto delle indebite compensazioni.

Se l'obiettivo è quello di prevenire comportamenti elusivi od indebite compensazioni, la riduzione uniforme della soglia colpisce anche **contribuenti "virtuosi"**, con effetti ingiustificati e penalizzanti.

Peraltro, entrambe le misure, comporteranno un aggravio finanziario rilevante soprattutto per le piccole e medie imprese che spesso si avvalgono di tali strumenti per gestire la propria liquidità aziendale e pianificare i futuri investimenti.

L'auspicio, pertanto, è che – nel corso dell'iter parlamentare della Legge di Bilancio 2026 – la disposizione venga soppressa integralmente, al fine di preservare la coerenza e l'efficacia delle politiche fiscali, nonché di tutelare la liquidità aziendale. In subordine, e con l'intento di salvaguardare, quantomeno, gli investimenti nella ZES Unica, si potrebbe escludere dal divieto di compensazione i crediti d'imposta per investimenti nella ZES Unica.

11. Proroga della "sugar tax" e della "plastic tax"

Vengono rinviati **al 2027** i termini di entrata in vigore della **"sugar tax"** e della **"plastic tax"**, i due tributi introdotti dalla Legge di Bilancio per 2020, e mai entrati in vigore a causa delle loro difficoltà applicative.

12. Le ulteriori proposte in materia fiscale

Il quadro complessivo della Manovra di Bilancio per il 2026 potrebbe essere, ulteriormente, migliorato se il Legislatore accoglierà alcune delle seguenti proposte in materia fiscale della **Confederazione**, pur consapevoli – ripeto – delle ridotte risorse finanziarie a disposizione.

12.1 Introduzione di una detrazione fiscale per i consumi culturali

Secondo l'**Osservatorio di Impresa Cultura Italia-Confcommercio**, oltre il 75 per cento degli italiani considera la cultura fondamentale, ma più di uno su quattro rinuncia ad attività culturali per motivi economici. I consumi culturali risultano particolarmente bassi nei nuclei con figli minori e reddito medio-basso, dove la spesa rimane residuale.

Con l'obiettivo di sostenere il settore culturale ed incentivare i consumi culturali, occorre rilanciare, dunque, la proposta di

introdurre una detrazione fiscale finalizzata e destinata alle famiglie a reddito medio-basso e, quantomeno inizialmente, a partire da alcune tipologie di consumo.

12.2 Innalzamento del limite di deducibilità del costo di acquisto delle auto per gli agenti di commercio

Sarebbe necessario aggiornare i limiti di deducibilità dei costi relativi alle autovetture utilizzate dagli agenti e rappresentanti di commercio. In particolare, il limite per la deducibilità del costo di acquisto o leasing dovrebbe essere innalzato da 25.822 euro a 50.000 euro. L'intervento risponde alla necessità di rendere concretamente accessibile l'acquisto o il noleggio di autovetture idonee a garantire sicurezza, comfort e prestazioni adeguate per percorrenze annue medie di 60.000-100.000 chilometri. L'aggiornamento, oltre a colmare un ritardo normativo di quasi trent'anni, favorirebbe il ricambio del parco auto e la transizione verso mezzi a ridotto impatto ambientale, contribuendo agli obiettivi di sostenibilità e riduzione delle emissioni.

12.3 Innalzamento del limite dei ricavi per poter beneficiare del credito d'imposta del trenta per cento sulle commissioni da POS

Sarebbe necessario innalzare la soglia dei ricavi o compensi per cui spetta il credito d'imposta sulle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte ed altri strumenti di pagamento elettronici, da 400.000 euro a 800.000 euro.

L'obiettivo di ampliare la platea dei soggetti beneficiari dell'agevolazione fiscale in questione è, peraltro, in linea con gli obiettivi di promozione dei pagamenti elettronici, di tracciabilità delle transazioni e di riduzione dell'uso del contante.

12.4 Norma di interpretazione autentica sulla natura fiscale dei contributi erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Durante gli anni emergenziali della pandemia, le imprese hanno beneficiato di contributi a fondo perduto e crediti d'imposta volti a sostenere la liquidità e la continuità delle attività produttive. La normativa vigente stabilisce che tali contributi non concorrono alla formazione del reddito imponibile d'impresa (ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR), sterilizzandone gli effetti fiscali rispetto alla deducibilità di interessi passivi e spese generali dimenticandosi, però, di "coprire" anche gli effetti previsti in relazione al riporto delle perdite (di cui all'art. 84, comma 1, terzo periodo, del TUIR). Per tale ragione, gli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate hanno interpretato la normativa in modo da ridurre le perdite fiscali riportabili in misura pari ai contributi esenti percepiti, comportando un effetto paradossale. In particolare, negli avvisi di rettifica e negli inviti al contraddittorio inviati dall'Agenzia delle Entrate alle imprese vengono recuperate le maggiori imposte dovute, conseguenti alla mancata riduzione delle perdite che si sono formate nei periodi di imposta nei quali sono stati percepiti i contributi da COVID-19, penalizzando (negli anni di utilizzo delle perdite) proprio quei contribuenti che, nonostante i contributi, hanno conseguito un risultato negativo.

Tale applicazione determina una distorsione del principio di neutralità e progressività dell'imposta che, invece, dovrebbe garantire che il reddito complessivo effettivo, e non l'esito di un singolo esercizio, sia il riferimento per l'imposizione fiscale, soprattutto su un'agevolazione fruita nei drammatici periodi dell'emergenza da COVID-19.

Per tali ragioni, è necessario introdurre una norma di interpretazione autentica con la quale si stabilisce, espressamente, che i contributi da COVID-19, indipendentemente dalle modalità del loro riconoscimento (a fondo perduto o credito d'imposta), non rilevino ai fini del riporto delle perdite fiscali (previsto dal citato articolo 84, comma 1, terzo periodo, del TUIR).

L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore **Fiscalità d'impresa**

INVERSIONE CONTABILE SETTORE LOGISTICA – VERSAMENTO, TRAMITE MODELLO F24, DELL'IVA DOVUTA DAL COMMITTENTE IN NOME E PER CONTO DEL PRESTATORE, A SEGUITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 59, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207 – ISTITUZIONE CODICE IDENTIFICATIVO "66"

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 53 del 7 ottobre 2025

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 53 del 7 ottobre 2025, ha fornito ulteriori chiarimenti sull'applicazione del nuovo regime opzionale di versamento dell'IVA, introdotto dall'arti. 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, riguardante il settore della logistica. La norma consente, per le prestazioni di servizi rese a imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e logistica, che committente e prestatore possano scegliere un sistema alternativo per il pagamento dell'IVA: in pratica, l'imposta viene versata dal committente in nome e per conto del prestatore, il quale rimane comunque solidalmente responsabile del corretto assolvimento dell'imposta. La medesima opzione può essere esercitata anche nei rapporti tra appaltatore e subappaltatori, con la permanenza della responsabilità solidale di tutti i soggetti coinvolti.

Già con la risoluzione n. 47/E del 28 luglio 2025, l'Agenzia aveva istituito il codice tributo "6045" per permettere il versamento dell'IVA tramite modello F24 da parte del committente che esercita l'opzione.

Con la nuova risoluzione n. 53 del 7 ottobre 2025, l'Agenzia introduce ora anche un codice identificativo "66", denominato "Soggetto solidalmente responsabile inversione contabile IVA logistica", da utilizzare per individuare correttamente nel modello F24 il soggetto solidalmente responsabile dell'imposta.

COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE DELL'ADEMPIMENTO SPONTANEO NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA PER I QUALI EMERGONO DELLE DIFFERENZE TRA I DATI DELLA DICHIARAZIONE IVA RELATIVA AL PERIODO D'IMPOSTA 2023 E L'IMPORTO DELLE OPERAZIONI IVA TRASMESSE TELEMATICAMENTE

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 ottobre 2025

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 ottobre 2025, vengono stabilite le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto tra i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI), i corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente e i dati della dichiarazione IVA da cui risulterebbero delle anomalie per il periodo d'imposta 2023.

A tale riguardo, viene stabilito che i contribuenti possono consultare il dettaglio delle informazioni in parola, accedendo al "Cassetto fiscale" o all'interfaccia "Fatture e Corrispettivi", presente sul portale web dell'Agenzia delle Entrate, direttamente oppure tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, preventivamente delegati.

Le comunicazioni di anomalie sono anche trasmesse dall'Agenzia delle entrate al domicilio digitale dei singoli contribuenti.

IRES PREMIALE – ISTITUZIONE DEI CODICI TRIBUTI PER IL VERSAMENTO

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 57 del 17 ottobre 2025

Con la risoluzione n. 57 del 17 ottobre 2025, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante modello F24 ed F24EP, dell'IRES premiale di cui all'articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Come noto, la suddetta disposizione ha introdotto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, una riduzione di quattro punti percentuali dell'aliquota Ires a determinate condizioni indicate, nello specifico, nel decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle finanze dell'8 agosto 2025.

TARDIVA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE PLURIENNALI – CALCOLO DELLA SANZIONE

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 56 del 13 ottobre 2025

Con la Risoluzione n. 56 del 13 ottobre 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di determinazione della sanzione per tardiva registrazione dei contratti di locazione o sublocazione di immobili urbani pluriennali, ai sensi dell'art. 69 del Testo unico dell'imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986).

Recependo l'orientamento della Corte di Cassazione, l'Agenzia precisa che la sanzione deve essere commisurata all'imposta dovuta sulla prima annualità del contratto, qualora il contribuente abbia scelto il pagamento dell'imposta di registro anno per anno.

La misura proporzionale resta quella prevista dall'art. 69 TUR (45% dell'imposta per ritardi entro 30 giorni; 120% per omissione), ma il calcolo non può più riferirsi all'intero importo pluriennale, bensì solo alla quota d'imposta relativa al periodo oggetto di violazione.

Per i ritardi nei versamenti delle annualità successive, si applica invece il regime sanzionatorio del D.Lgs. n. 471/1997, ferma restando la possibilità di ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997).

REGIME FISCALE DEI RIMBORSI CHILOMETRICI AI PROFESSIONISTI

Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 270/2025

Con la Risposta n. 270 del 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale dei rimborsi chilometrici riconosciuti ai lavoratori autonomi ai fini della determinazione del reddito professionale (art. 54 TUIR).

Il caso esaminato riguarda un professionista che ha fatturato a un cliente, oltre al compenso per l'attività svolta, un rimborso spese chilometrico calcolato in base ai chilometri percorsi e a una tariffa concordata, con applicazione dell'IVA e indicazione separata in fattura. Il contribuente chiedeva se tale rimborso potesse essere escluso dal reddito imponibile e dalla ritenuta d'acconto.

Nel caso specifico, l'Agenzia ha precisato che un rimborso calcolato sulla base di una tariffa chilometrica standard non può essere considerato "addebitato analiticamente", poiché non rappresenta un costo effettivamente sostenuto e documentato.

Pertanto, tale rimborso concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo e deve essere assoggettato a ritenuta d'acconto Irpef ai sensi dell'art. 25, comma 1, del DPR n. 600/1973.

In sintesi, solo i rimborsi effettivamente documentati e riferibili a spese reali possono essere esclusi dal reddito professionale; i rimborsi calcolati forfettariamente o su base chilometrica standard, invece, restano imponibili.

ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DEL CONTENUTO CONOSCITIVO DEL CASSETTO FISCALE. MODALITÀ DI RICHIESTA E ACQUISIZIONE, ANCHE MASSIVA, DEI DATI DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE (CU)

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 20 ottobre 2025

Con il provvedimento del 20 ottobre 2025, in attuazione dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 1 del 2024, rubricato "Rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale", l'Agenzia delle Entrate indica le modalità con cui gli intermediari abilitati (CAF, professionisti e altri soggetti incaricati della trasmissione telematica) possono richiedere e acquisire, anche in modalità massiva, i dati delle Certificazioni Uniche (CU) dei contribuenti che li hanno delegati alla consultazione. Nello specifico, il Provvedimento in esame prevede che gli intermediari devono trasmettere, tramite il servizio telematico Entratel, un file di richiesta contenente:

- › il codice fiscale dell'intermediario richiedente;
- › l'elenco dei codici fiscali dei contribuenti deleganti;
- › l'anno di riferimento delle CU richieste.

Il file di richiesta deve essere predisposto tramite l'apposito software reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate oppure con altri strumenti, a condizione che siano conformi alle specifiche tecniche allegare al Provvedimento. La fornitura dei dati avviene solo dopo la verifica dell'attività della delega del contribuente alla data di acquisizione del file.

L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore **Fiscalità d'impresa****TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DEI RIMBORSI CHILOMETRICI SUPERIORI ALLE TARIFFE ACI**

DOMANDA Si chiedono chiarimenti in merito ai criteri da utilizzare per il calcolo dell'esenzione ai fini fiscali e contributivi, nel caso di rimborso chilometrico al dipendente, da parte del datore di lavoro, in misura superiore alle tariffe previste dalle tabelle ACI.

RISPOSTA L'articolo 51 del Tuir stabilisce che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi corrisposti per l'utilizzo del proprio mezzo nei limiti delle tariffe chilometriche ACI, annualmente aggiornate e pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Tali tariffe rappresentano il parametro oggettivo di riferimento per determinare l'equità e la congruità del rimborso. Pertanto, la parte del rimborso chilometrico che eccede le tariffe ACI è da considerarsi imponibile ai fini fiscali e previdenziali, e va quindi assoggettata a tassazione ordinaria nonché a contribuzione INPS. Al contrario, la quota rimborsata nei limiti ACI risulta esente.

Per poter fruire del regime di esenzione nei limiti sopra indicati, è necessario che il datore di lavoro acquisisca e conservi un'adeguata documentazione giustificativa, dalla quale risulti:

- il veicolo effettivamente utilizzato (marca, modello, cilindrata);
- il numero di chilometri percorsi;
- le date, le località e la motivazione delle trasferte;
- la tariffa ACI di riferimento vigente alla data dell'utilizzo del mezzo.

In assenza di tale documentazione, l'intero importo corrisposto potrebbe essere riqualficato quale compenso in natura e, come tale, assoggettato integralmente a tassazione e contribuzione. Ai fini della deducibilità, in capo al datore di lavoro, del rimborso erogato al dipendente, la disciplina dettata dall'art. 95, comma 3, del Tuir, dispone che gli autoveicoli utilizzati non devono superare la potenza massima di 17 cavalli, se benzina, e di 20 cavalli se diesel. L'eventuale eccedenza tra costi chilometrici effettivi e quelli deducibili è invece ripresa a tassazione.



IMPORTAZIONE VEICOLI – ASSOLVIMENTO IMPOSTA AL CONSUMO SUGLI OLI LUBRIFICANTI

DOMANDA Si chiedono chiarimenti in merito all'imposta al consumo dovuta sugli oli lubrificanti contenuti nelle vetture di provenienza estera (UE ed Exta UE).

RISPOSTA La materia è regolata dagli articoli 61 e 62 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), nonché dal D.M. 17 settembre 1996, n. 557, che dettano l'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti. Le modalità di assolvimento del tributo sono regolate, invece, nel dettaglio, dal decreto ministeriale n. 557 del 1996. Alla luce delle suddette disposizioni, l'imposta in parola sarebbe dovuta non solo per gli oli lubrificanti commercializzati in forma separata, ma anche per quelli contenuti all'interno di altri beni — ad esempio, autoveicoli, motori, macchinari o apparecchiature — provenienti da Paesi UE o extra-UE. In tal senso, si è espressa l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la quale ha affermato che, nel caso di importazioni di autoveicoli, occorre versare l'accisa relativa agli oli lubrificanti in essi contenuti, precisando che essa dovrà essere versata entro 30 giorni dall'arrivo della merce e, entro lo stesso termine, dovrà essere versato anche il contributo al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati, nella misura e con le modalità da quest'ultimo stabilite (cf. FAQ Accise sul portale web dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).

CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

DOMANDA Vengono chiesti chiarimenti in merito alla cessione, nel 2024, del ramo d'azienda ("bar") e alla successiva riacquisizione dello stesso nel corso del 2025.

RISPOSTA La cessione di un ramo d'azienda costituisce, ai fini fiscali, un'operazione realizzativa che genera plusvalenza d'impresa ai sensi dell'art. 86 TUIR, determinata dalla differenza tra il corrispettivo pattuito e il valore fiscale dei beni ceduti. La plusvalenza è imponibile nell'esercizio in cui la cessione si perfeziona, anche se il prezzo viene pagato a rate, salvo clausole che subordinino il trasferimento definitivo all'integrale pagamento. In caso di risoluzione per inadempimento dell'acquirente e riacquisizione del ramo d'azienda, come nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 91/E/2016) chiarisce che tale evento non annulla gli effetti fiscali della cessione originaria. Pertanto, la plusvalenza realizzata nel 2024 resta imponibile, mentre gli eventuali costi o perdite derivanti dal mancato incasso o dalla riacquisizione saranno deducibili nel periodo d'imposta in cui si verifica la risoluzione (2025)..

AGEVOLAZIONI INSTALLAZIONE CALDAIA

DOMANDA Si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità di fruire di agevolazioni fiscali per l'installazione, in un appartamento, nel 2025, di una caldaia a condensazione a gas non ibrida.

RISPOSTA La risposta è negativa. Come precisato anche dall'agenzia delle Entrate nella circolare 8/E/2025, in base all'articolo 1, comma 55, lettere a e b, legge 207/2024, sono escluse dal bonus ristrutturazioni e dall'ecobonus le spese sostenute nel triennio 2025-2027 relative agli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. In particolare, l'agenzia delle Entrate precisa che gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili esclusi dagli incentivi fiscali riguardano le caldaie a condensazione e i generatori d'aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili. Inoltre, viene precisato che è esclusa dal bonus ristrutturazioni, anche la sola "installazione" delle caldaie a combustibili fossili.

CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA – DECADENZA DA CPB

DOMANDA Si chiede se la cessione di un ramo d'azienda ("bar") e la successiva riacquisizione dello stesso nel corso del 2025 comporti la decadenza dal CPB.

RISPOSTA La cessione di un ramo d'azienda non comporta automaticamente la decadenza dal Concordato preventivo biennale (CPB) purché l'attività principale prosegua e non si verifichi una modifica strutturale tale da alterare la capacità reddituale concordata (Circolare AE n. 18/E/2024).



AGEVOLAZIONI IMU

DOMANDA Si chiede se esistono agevolazioni IMU in favore dei proprietari di locali commerciali che affittano ad un canone concordato.

RISPOSTA La normativa nazionale non prevede specifiche agevolazioni IMU legate al canone concordato né, al momento, risulta che qualche Comune abbia adottato una delibera con il riconoscimento di tale agevolazione con riguardo alla locazione di locali commerciali.



Dicembre

LUNEDÌ 1 DICEMBRE

Liquidazioni periodiche Iva

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

Operazioni intracomunitarie › Modelli Intrastat e Intra 12 e 13

Presentazione degli elenchi INTRA 12 e versamento

Modello Redditi SC

Modello Redditi SC

Dichiarazione IRAP

Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2025 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare

OSS/IOSS

Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS

Web tax

Versamento acconto annuale imposta sui servizi digitali

Redditi d'impresa delle imprese individuali residenti

Versamento prima rata imposta sostitutiva estromissione immobili impresa individuale

Criptovalute

Versamento rivalutazione criptovalute al 1° gennaio 2025

Modello Redditi ENC

Modello Redditi PF

Modello Redditi SC

Modello Redditi SP

Versamento saldo e primo acconto imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2025 e IRAP 2025 società con esercizio a cavallo

Rivalutazione dei terreni

Versamento seconda rata imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola

Rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni

Versamento seconda rata imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto di partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio

Acconti Irpef, Ires, Irap

Versamento trimestrale imposta di bollo fatture elettroniche

MARTEDÌ 2 DICEMBRE

Credito d'imposta per le Zone Economiche Speciali – ZES

Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica

Ritenute di imposta e di acconto

Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale

MARTEDÌ 16 DICEMBRE

Liquidazioni periodiche Iva

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile

Modello Redditi ENC

Modello Redditi PF

Modello Redditi SC

Modello Redditi SP

Base imponibile IRAP

Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2025 ed IRAP 2025

Liquidazioni periodiche IVA

Rateizzazione versamento IVA annuale

Acconti contribuenti minimi e forfetari

Acconti Irpef, Ires, Irap

Acconto cedolare secca

Ivie

Cedolare secca

IVAFE

Ravvedimento sprint dal termine di versamento degli acconti delle imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2025 ed IRAP 2025

Redditi diversi di natura finanziaria – Regimi di tassazione dei redditi di natura finanziaria

Versamento acconto dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)

Redditi diversi di natura finanziaria

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)

Accise

Versamento imposta di produzione e consumo

Redditi diversi di natura finanziaria

Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale

Tobin tax

Versamento imposta sulle transazioni finanziarie

IMU

Versamento saldo per il 2025 dell'imposta municipale propria

LUNEDÌ 22 DICEMBRE**Credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici**

Comunicazione tax credit pagamenti elettronici

LUNEDÌ 29 DICEMBRE**Intrastat**

Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni

Acconto Iva

Versamento acconto IVA

Accise

Versamento imposta di produzione e consumo

MERCOLEDÌ 31 DICEMBRE**Cooperative compliance**

Adesione adempimento collaborativo

Ritenute di imposta e di acconto

Dichiarazione ai fini della ritenuta ridotta sulle provvigioni

Imposta di bollo

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Gruppo IVA

Invio telematico dichiarazione costituzione Gruppo IVA

Redditi diversi di natura finanziaria

Opzione o revoca del risparmio gestito e amministrato

Modelli Intrastat e Intra 12 e 13

Presentazione degli elenchi INTRA 12 e versamento

Modello Redditi SC

Modello Redditi SC

IRAP

Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2025 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare

OSS/IOSS

Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS

Acconti contribuenti minimi e forfetari

Acconti Irpef, Ires, Irap

Acconto cedolare secca

Ivie

IVAFE

IRAP

Ravvedimento entro 30 giorni dal termine di versamento secondo acconto delle imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2025

IMU

Ravvedimento sprint tardivo versamento saldo IMU

Acconti Irpef, Ires, Irap

Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo

